

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2652/72 DELLA COMMISSIONE**  
**del 19 dicembre 1972**  
**che fissa i prezzi medi alla produzione nel settore del vino**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1651/72 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 816/70, un prezzo medio alla produzione deve essere fissato per ciascun tipo di vino per il quale è fissato un prezzo di orientamento; che questo prezzo deve essere fissato, basandosi su tutti i dati disponibili, per ciascun centro di commercializzazione del tipo di vino in causa;

considerando che i centri di commercializzazione per i vini da pasto sono determinati nel regolamento (CEE) n. 1020/70 della Commissione, del 29 maggio 1970, che constata i corsi e fissa i prezzi medi per i vini da pasto <sup>(3)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 765/72 <sup>(4)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1020/70, il prezzo medio deve essere fissato in base alla media dei corsi comunicati, tenendo conto in particolare della loro rappresentatività, degli apprezzamenti degli Stati membri, della gradazione alcolometrica e della qualità dei vini da pasto oggetto delle transazioni;

considerando che la comunicazione dei corsi da parte degli Stati membri e le informazioni relative a tali corsi sono precisate nel regolamento (CEE) n. 1020/70; che, qualora per un centro di commercializzazione le informazioni non siano disponibili, deve essere mantenuto il prezzo medio della fissazione precedente;

considerando che il prezzo medio del vino in questione deve essere fissato, secondo i casi, per grado/hl o per hl; che tale fissazione deve aver luogo ogni martedì; che se il martedì è un giorno festivo, il prezzo medio deve essere fissato il giorno feriale successivo;

considerando che l'applicazione delle regole suindicate ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a fissare il prezzo medio come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi medi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 sono fissati all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1972.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

S. L. MANSHOLT

<sup>(1)</sup> GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 174 del 10. 8. 1972, pag. 52.

<sup>(3)</sup> GU n. L 118 del 10. 6. 1970, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU n. L 89 del 15. 4. 1972, pag. 31.

## ALLEGATO

## Prezzo medio dei tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione

Tipo	u.c. per grado/hl	Tipo	u.c. per grado/hl
R I		A I	
Béziers	1,478	Bordeaux	1,894
Montpellier	1,485	Nantes	1,592
Narbonne	1,458	Bari	nessuna quotazione
Nîmes	nessuna quotazione <sup>(1)</sup>	Cagliari	nessuna quotazione
Perpignan	1,476	Chieti	nessuna quotazione
Asti	1,960	Ravenna (Lugo, Faenza)	1,680
Firenze	nessuna quotazione	Trapani (Alcamo)	1,568
Lecce	1,663	Treviso	1,840
Pescara	1,880		
Reggio Emilia	2,078		
Treviso	1,800		
Verona (per i vini locali)	1,688		
			u.c./hl
R II		A II	
Bari	nessuna quotazione	Rheinfalz (Oberhaardt)	nessuna quotazione
Barletta	nessuna quotazione	Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione
Cagliari	2,040	La regione viticola della Mosella lussem- burghese	nessuna quotazione <sup>(1)</sup>
Lecce	nessuna quotazione		
Taranto	1,920	A III	
		Mosel	nessuna quotazione
R III	u.c./hl	Rheingau	nessuna quotazione
Rheinfalz	nessuna quotazione	La regione viticola della Mosella lussem- burghese	nessuna quotazione <sup>(1)</sup>
Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione		

<sup>(1)</sup> Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1020/70.